



AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Bari Bologna Firenze Genova Lecco Milano Padova Roma Torino

www.lsex.com

Circolare monotematica: DL "Anti crisi" n. 185/ 2008

Data: 06.02.2009

### Indice

Riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso	Pag.1
Adesione integrale ai PVC, agli inviti al contraddittorio e agli accertamenti non preceduti da PVC o inviti al contraddittorio di carattere "parziale"	Pag. 2
Indebita compensazione dei crediti di imposta "inesistenti"	Pag. 3
Intensificazione dei controlli per le "grandi imprese"	Pag. 5
Deducibilità Irap ai fini reddituali	Pag. 5
Credito di imposta per ricerca e sviluppo	Pag. 6
Detrazioni 55% per il risparmio energetico	Pag. 6
Obbligo di posta elettronica certificata (Società e Professionisti)	Pag. 7
Detassazione dei "Premi di produttività"	Pag. 7
Rivalutazione degli immobili d'impresa	Pag. 8
Nuovi obblighi di comunicazione dei dati di ONLUS ed enti associativi	Pag. 8

#### Riduzione delle sanzioni per ravvedimento operoso - art. 16

Nel decreto anti-crisi è stato ridotto il costo del ravvedimento operoso nelle ipotesi di regolarizzazione spontanea.

Le nuove misure ridotte sono utilizzabili, per effetto dell'applicazione del favor rei, anche alla regolarizzazione delle violazioni commesse anteriormente al 29.11.2008.

Il DL n. 185/2008, entrato in vigore il 29.11.2008, ha modificato, in senso favorevole al contribuente, la misura della riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso (art. 13, co. 1, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 472/97).

Come noto, la procedura del ravvedimento operoso consente la regolarizzazione delle violazioni tributarie non ancora constatate mediante l'adempimento spontaneo del contribuente, il quale deve entro il termine stabilito in relazione alla tipologia di ravvedimento:

- effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito;
- versare la sanzione in misura ridotta e gli interessi al tasso attuale del 3% annuo;

La misura della riduzione per ciascuna ipotesi di ravvedimento è la seguente:

**RIPRODUZIONE VIETATA**

Violazione commessa	Termine per il ravvedimento	Riduzione prima del 29.11.2008	Riduzione a partire dal 29.11.2008
omesso/insufficiente versamento	entro 30 giorni (c.d. "ravvedimento breve")	1/8	1/12
omessa dichiarazione	90 gg	1/8	1/12
tutte le violazioni (c.d. "ravvedimento lungo")	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva o 1 anno senza dichiarazione	1/5	1/10

**N.B.:** Le sanzioni ridotte, previste nella nuova misura, risultano applicabili, oltre che alle violazioni commesse a decorrere dal 29.11.2008, anche alle violazioni commesse prima di tale data qualora il termine per perfezionare il ravvedimento non sia ancora decorso (Circ. n. 192/98).

La riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento si applica ai seguenti casi:

- omesso/insufficiente versamento;
- utilizzo in compensazione di crediti oltre il plafond annuo di € 516.582,28 o di € 1.000.000 per subappaltatori che applicano per almeno l'80% del V.a. il "Reverse charge";
- violazioni sostanziali (infedele o omessa dichiarazione) sanate entro 90 gg. dal termine per la presentazione della dichiarazione originaria;
- violazioni c.d. "prodomiche" (omessa fatturazione, omessa registrazione, indebita detrazione) commesse entro il termine per la presentazione della dichiarazione;
- altre violazioni formali (mancata presentazione F24 a zero) o dichiarazione irregolare che non determina una maggiore imposta.

Adesione integrale ai PVC, agli inviti al contraddittorio e agli accertamenti non preceduti da PVC o inviti al contraddittorio di carattere "parziale" ex art. 41 bis DPR 600/73 (accertamento) e 54 DPR 633/72 (Iva) -

La riduzione delle sanzioni (da ¼ a 1/8) viene estesa dall'acquiescenza ai PVC (DL 133/2008) anche agli inviti al contraddittorio e agli accertamenti non preceduti da PVC o da inviti (ex art. 5 D.Lgs. n. 218/97) ma solo di carattere "parziale"

#### 1. definizione del Processo Verbale di Constatazione

Con la Legge n. 133/2008, in vigore dal 22/08/08, è stato introdotto, nel D.Lgs. n. 218/1997, il nuovo art. 5-bis che permette, al contribuente sottoposto a verifica, di definire con la riduzione ad 1/8 delle sanzioni (anziché che ad ¼), le presunte violazioni rilevate nel PVC che accertano un reddito non dichiarato ovvero un maggior reddito o imponibile Iva.

##### Caratteristiche del nuovo istituto

Per accedere all'istituto è necessario che:

- il PVC contenga rilievi che consentono l'emissione di accertamenti parziali in materia di imposte dirette e IVA;
- l'adesione riguardi il contenuto integrale senza possibilità di ridurre il maggior imponibile;
- la comunicazione di adesione sia inviata entro 30gg dalla consegna del PVC.

##### Vantaggi

La nuova disposizione permette di ottenere:

- una riduzione delle sanzioni ad 1/8 del minimo (12,50%)

- la possibilità di versamento rateizzato senza necessità di prestare garanzie;
- la riduzione delle pene per i delitti tributari fino alla metà e senza pene accessorie.

#### **Procedura**

Successivamente alla consegna del PVC:

- entro 30 gg. il contribuente che vuol aderire invia o consegna il modello specifico, sottoscritto dal medesimo o da chi legalmente lo rappresenta (con esclusione della rappresentanza tramite procuratore speciale), sia all'Ufficio competente all'accertamento che all'organo che ha redatto il PVC;
- nei 60 gg. seguenti l'Ufficio notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale;
- notificato l'atto, il contribuente ha 20 gg. per provvedere al versamento delle somme dovute (o della prima rata);
- eseguito il pagamento, il contribuente ha 10 gg. per consegnare all'Ufficio copia del pagamento.

#### **2. Adesione agli inviti al contraddittorio**

Con il D.L. anticrisi, a partire dagli inviti emessi dal 01.01.2009, viene introdotta una nuova forma di deflazione del contenzioso, mediante la quale il contribuente può, all'atto della ricezione dell'invito al contraddittorio (ex art. 5 del D. Lgs. 218/97), aderire integralmente ai rilievi ivi contenuti fruendo di una riduzione delle sanzioni nella misura di 1/8 del minimo edittale.

La norma si applica anche agli inviti da studi di settore e a tutte le imposte dirette ed indirette comprese registro, ipo-catastali e imposte di donazione e successione.

#### **Procedimento**

Il contribuente può aderire integralmente e senza contraddittorio ai rilievi previsti nell'invito (ex art. 5, co. 1, D. Lgs. 218/97) mediante apposita comunicazione (prevista anche per l'adesione ai PVC) e deve versare le somme entro i quindici giorni antecedenti alla data della comparizione.

In caso di pagamento rateale non è richiesta la prestazione di alcuna garanzia in tal caso è necessario versare almeno la prima rata.

#### **3. Adesione agli Accertamenti parziali non preceduti da PVC o invito al contraddittorio**

Anche un contribuente che ha ricevuto un accertamento parziale non preceduto da PVC o da invito al contraddittorio, può usufruire della riduzione della sanzione ad 1/8 a condizione che aderisca integralmente ai rilievi dell'ufficio.

A differenza del caso precedente, in caso di rateazione è necessaria la garanzia fideiussoria.

#### **4. Misure cautelari a tutela del credito erariale**

L'art. 22 del D. Lgs. 472/97 prevede che oltre certi importi, in caso di iscrizione a "titolo provvisorio" di tributi e ora anche in base al PVC o all'accertamento, l'Ente impositore può, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, chiedere al Presidente della CTP l'iscrizione di ipoteca o il sequestro dei beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido.

Tale norma prima valida per le sole sanzioni viene ora espressamente estesa ai debiti inerenti l'imposta e gli interessi.

#### **INDEBITA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA art 27, co. 18**

Nel decreto anti-crisi viene innalzata la sanzione per utilizzo in compensazione di crediti "inesistenti" dal 30% al 100% per le violazioni commesse a partire dal 29.11.2008.

Raddoppiati i termini di prescrizione da 4 a 8 anni dalla presentazione della dichiarazione.

Per effetto della nuova norma, l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei

crediti stessi.”

Tale previsione, equipara la sanzione per la violazione in esame a quella applicabile all'ipotesi di dichiarazione infedele nella quale sia indicato un credito superiore a quello spettante.

La nuova sanzione risulta applicabile a partire dalle violazioni commesse dal 29.11.2008.

Pertanto:

- con riferimento agli importi a credito compensati prima del 29.11.2008 in misura eccedente a quanto esistente, risulterà applicabile la sanzione del 30% del credito utilizzato in eccesso (favor rei);
- per le compensazioni di crediti inesistenti effettuate a decorrere dal 29.11.2008 (ad es. acconto IVA 2008) la sanzione applicabile sarà quella dal 100% al 200% del credito utilizzato in eccedenza.

#### IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si ritiene non più praticabile il ravvedimento breve (entro 30 gg).

Di conseguenza, l'unico ravvedimento ammesso è quello "lungo" entro la dichiarazione successiva, con la riduzione delle sanzioni al 10% e degli interessi nella misura del 3% annuo.

Alla luce delle modifiche intervenute sulle sanzioni in caso di ravvedimento operoso, la violazione per utilizzo in compensazione di un credito inesistente è la seguente:

Violazione	Termine per il ravvedimento	Violazione commessa fino al 28/ 11/ 2008	Violazione commessa dal 29/ 11/ 2008
		Ravvedimento dal 29.11.2008	Ravvedimento dal 29.11.2008
Utilizzo in compensazione di un credito inesistente	30 giorni	30% ridotta al 2,5%	Dal 100 al 200% ridotta al 10%
Utilizzo in compensazione di un credito inesistente	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva	30% ridotta al 3%	Dal 100 al 200% ridotta al 10%

#### TERMINI DI PRESCRIZIONE RADDOPPIATI PER I "CREDITI INESISTENTI”.

Il comma 16 dell'art. 27 interviene allungando i termini di prescrizione entro i quali l'A. F. può notificare al contribuente l'atto finalizzato a recuperare i crediti inesistenti utilizzati in compensazione ex art. 17, D. Lgs. n. 241/97. Il nuovo termine è fissato al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo del credito inesistente.

Il nuovo termine di 8 anni si applica anche agli utilizzi indebiti effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto, purché alla medesima data siano ancora pendenti i termini di decadenza di cui all'art. 43, DPR n. 600/73.

Pertanto, considerato che alla data del 29.11.2008 era ancora pendente il termine di decadenza per il 2003, il nuovo termine di 8 anni si applica a partire dagli indebiti utilizzi effettuati nell'anno 2003.

Infine, qualora l'indebita compensazione di crediti inesistenti superi € 50.000 nell'anno solare, si configura il reato di indebita compensazione e la sanzione minima è del 200% anziché del 100%

#### L'ECCEZIONE DELL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI UN CREDITO NON SPETTANTE OVVERO OLTRE IL LIMITE ANNUO PREVISTO

Con riferimento al caso dell'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti ( ad. es. "bloccati) o per utilizzo per importi superiori al limite massimo annuo previsto (€ 516.456,90 o € 1.000.000 in caso di subappaltatori in "reverse charge" ) non si ritiene che la violazione configuri l'ipotesi di utilizzo di un credito inesistente.

Pertanto, in caso di utilizzo di crediti non spettanti continua a trovare applicazione la sanzione del 30% dell'importo compensato in misura eccedente il limite e le riduzioni sopra illustrate in caso di ravvedimento operoso.

**INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI PER LE "GRANDI IMPRESE" ART. 27 CO. DA 9 A  
15 DL ANTI CRISI**

Le grandi imprese (v.a.  $\geq$  € 300 mln) saranno soggette a controlli fiscali ogni anno sulla base di specifiche analisi di rischio. L'importo del v.a. verrà gradualmente ridotto sino a € 100.mln entro il 2011.

**CONTROLLI ANNUALI PER LE GRANDI IMPRESE**

In sostanza per effetto del nuovo articolo, l'A.F. deve "di norma" effettuare un controllo di carattere "sostanziale" sulle dichiarazioni dei redditi, dell'Iva delle grandi imprese entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva. L'obbligo del controllo annuale non è tassativo ma è legato ai precedenti fiscali e ad analisi di rischio concernenti l'impresa, i soci, le partecipate, le operazioni effettuate e il settore di appartenenza della singola impresa. Tali caratteristiche possono essere desunte da qualsiasi forma di informazione.

**INTERPELLI PER GRANDI IMPRESE CON V.A.  $\geq$  € 100 MLN**

Per tali categorie di contribuenti, sia gli interpelli "ordinari" (ex art. 11, co. 5, L. n. 212/2000) che quelli speciali ( art. 21 L. n. 413/91 e art. 37 bis DPR n. 600/73) vanno presentati direttamente agli uffici centrali dell'A.F. per il tramite delle direzioni regionali competenti per territorio. In tal caso il controllo annuale verterà sul comportamento tenuto dalla grande impresa che ha richiesto l'interpello.

**DEDUCIBILITA' IRAP AI FINI REDDITUALI**

A partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.08, è deducibile dall'IRES e dall'IRPEF una quota del 10% dell'IRAP, forfetariamente riferita al costo del lavoro e degli interessi.

A partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.08 (quindi dall'anno 2008, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), è prevista una deduzione dall'imponibile ai fini IRES e IRPEF (imprese e lavoratori autonomi) di una quota del 10% dell'IRAP pagata nel periodo di imposta, forfetariamente riferita al costo del lavoro e degli interessi.

La deduzione spetta per il 10%, indipendentemente dall'ammontare effettivo delle spese per il personale dipendente e per gli interessi passivi.

Non spetta invece in caso di totale assenza di tali spese.

La deduzione si effettua secondo il principio di cassa: ad esempio, l'importo del saldo Irap 2008, che si versa nel 2009, si potrà dedurre dal reddito del 2009 (Unico 2010).

Per le annualità precedenti, è prevista la facoltà di chiedere il rimborso, con le seguenti modalità:

- ai contribuenti che hanno già presentato istanza di rimborso, spetta un rimborso pari al 10% dell'Irap dell'anno di competenza;
- i contribuenti che non hanno presentato istanza di rimborso potranno farlo per i periodi per i quali non è ancora scaduto il termine (per le richieste di rimborso è di 48 mesi dalla data del versamento).

Le modalità di presentazione delle istanze saranno stabilite con apposito Provvedimento.

#### **CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO**

**E' stata modificata la normativa per la fruizione del credito di imposta per ricerca e sviluppo, con introduzione di due differenti regimi a seconda che le spese siano state sostenute prima o dopo il 29.11.2008.**

Con riferimento al credito d'imposta a favore delle imprese che sostengono costi per le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo di cui all'art. 1, commi da 280 a 283, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), l'art. 17, comma 2 del Decreto in esame chiarisce che detto credito spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti la cui attività di ricerca e sviluppo è commissionata da imprese residenti o localizzate in Stati o territori inclusi nell'elenco di cui al DM 4.9.96 (Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito).

Per quanto riguarda gli adempimenti che i soggetti interessati devono assolvere per poter beneficiare del credito d'imposta, l'art. 29 del Decreto in esame dispone che:

1. per le attività che risultano già avviate al 29.11.2008, è necessario inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza, uno specifico formulario che verrà predisposto dall'Agenzia stessa. L'invio di detto formulario dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui la procedura per l'invio sarà resa disponibile e costituisce la prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta.

Rispettando l'ordine cronologico di arrivo dei predetti formulari l'Agenzia delle Entrate comunicherà telematicamente se la fruizione del credito sarà possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, negli esercizi successivi;

2. per le attività avviate a decorrere dal 29.11.2008, dovrà essere presentato lo stesso formulario di cui sopra, in base al quale, sempre rispettando l'ordine cronologico di arrivo, l'Agenzia delle Entrate comunicherà telematicamente l'accoglimento della prenotazione e, entro i 90 giorni successivi, l'eventuale diniego (se non comunicato, vale il silenzio – assenso).

Nel formulario, che costituisce la prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta successiva rispetto alle "prenotazioni" riguardanti le attività già in essere al 29.11.2008 di cui al punto precedente, vanno indicate le spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso al 31.12.2009.

Il credito d'imposta riconosciuto va utilizzato, fatta salva l'ipotesi di incapienza:

- entro il sesto mese successivo all'anno seguente rispetto a quello di accoglimento della prenotazione dell'accesso al credito d'imposta;
- nel rispetto dei limiti massimi pari al 30% nell'anno di presentazione dell'istanza e per la parte residua nell'anno successivo.

#### **DETRAZIONI 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO**

**Sono state introdotte alcune modifiche con riguardo alle modalità di fruizione del beneficio e agli adempimenti formali necessari.**

Per le spese sostenute nel 2008, la detrazione può essere ripartita, tramite opzione irrevocabile del contribuente in occasione della prima dichiarazione dei redditi, in quote di pari importo non inferiori a tre e non superiore a dieci.

Con riguardo alle spese sostenute nel 2009 e nel 2010, invece, la detrazione deve essere ripartita in cinque rate annuali.

Riepilogando:

Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Nessuna detrazione 55%	Detrazione 55% in 3 quote annuali	Detrazione 55% in quote annuali da 3 a 10	Detrazione 55% in 5 quote annuali	Detrazione 55% in 5 quote annuali	Nessuna detrazione 55%

Inoltre, per le spese effettuate a decorrere dal 2009, dovrà essere inviata apposita comunicazione all'Agenzia Entrate, entro i termini e secondo le modalità ancora da definire con provvedimento da emanare successivamente all'entrata in vigore del decreto.

#### OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Il DL 185/2008 fissa i termini entro i quali le società iscritte nel Registro Imprese e i Professionisti iscritti in Albi dovranno dotarsi di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Le imprese costituite in forma societaria hanno l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.

Le società costituite prima del 29/11/08 dovranno invece comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese entro tre anni dalla data di entrata in vigore del DL 185/08 stesso e pertanto entro il 29/11/2011.

L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dunque entro il 29/11/2009.

Gli ordini e i collegi pubblicheranno in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

#### DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'

Il DL 185/2008 proroga, anche per il periodo 1.1 – 31.12.2009, l'agevolazione fiscale sui "premi di produttività" previste dal DL 93/2008. Esclusa da tale proroga, l'agevolazione fiscale sulle somme relative agli straordinari.

Il DL 185/2008 ha prorogato l'agevolazione fiscale prevista per i compensi inquadri quali "premi di produttività". Tale agevolazione presenta le seguenti caratteristiche:

1. valida per i compensi erogati nel periodo 1.1 – 31.12.2009;
2. imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate;
3. applicabile solo ai dipendenti del settore privato che nel corso del 2008 abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad Euro 35.000 (al lordo dei compensi straordinari e



“premi produttività” già assoggettati a tassazione sostitutiva)

4. importo massimo su cui è applicabile l'imposta sostitutiva pari ad Euro 6.000.

#### RI VALUTAZI ONE DEGLI IMMOBILI D'IMPRESA

Il DL 185/2008 prevede la possibilità di effettuare una rivalutazione per gli immobili delle imprese. La rivalutazione del valore degli immobili ai fini fiscali comporta il versamento di un'imposta sostitutiva. Tale provvedimento, ai soli fini civilistici, è gratuito.

Il DL 185/2008 ha previsto la possibilità, per le società di capitali, per gli enti commerciali e per le società di persone che non adottano i principi contabili internazionali IAS, la possibilità di rivalutare il valore degli immobili iscritti in bilancio. La rivalutazione può produrre sia effetti civilistici che fiscali.

In merito alla rivalutazione civile di tali immobili, si segnala che il provvedimento è totalmente gratuito in quanto non è dovuta alcuna imposta sostitutiva. In tale fattispecie, il soggetto che procede con la rivalutazione dell'immobile iscritto in bilancio ad un valore non congruo con i valori di mercato attuali, ha la possibilità di realizzare una sopravvenienza attiva (non tassabile) che, in molte situazioni, può apportare un notevole miglioramento ad un bilancio di esercizio notevolmente deficitario. Il provvedimento è immediatamente utilizzabile già per il bilancio di esercizio al 31.12.2008.

La rivalutazione dell'immobile può produrre effetti anche fiscali mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. Tale imposta, originariamente pari al 7% per gli immobili ammortizzabili e al 4% per gli immobili civili, è stata diminuita nella recente riunione del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2009 al seguente importo:

1. pari al 3% per gli immobili ammortizzabili;
2. pari al 1,5% per gli immobili civili.

Se dal punto di vista civilistico tale provvedimento produce effetti immediati, dal punto di vista fiscale gli effetti di tale provvedimento vengo differiti a partire dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione e quindi a partire dall'anno 2013.

#### ONLUS: NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E NOTIZIE RILEVANTI

Il DL 185/2008 prevede un nuovo obbligo a carico delle ONLUS di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti.

È confermato che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4 del DPR n. 633/72 (non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi) a favore delle associazioni, consorzi ed Enti non commerciali è subordinato alla trasmissione, all'Agenzia delle Entrate, dei dati e delle notizie rilevanti, entro i termini e con le modalità che saranno individuati dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ancora da emanare.

In sede di conversione è stata disposta l'esclusione dal predetto obbligo a favore:

- delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali di cui all'art. 6, Legge n. 266/91 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal DM 25.5.95;
- delle associazioni pro-loco che hanno optato per il regime ex Legge n. 398/91;
- degli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale.

Va sottolineato che non è stata confermata l'abrogazione dell'art. 7, DL n. 136/2004 prevista dall'originario



comma 4.

Viene pertanto ripristinata l'applicazione del regime fiscale agevolato alle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, Legge n. 289/2002 iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI. È comunque previsto che le medesime informazioni devono essere fornite anche:

- dalle associazioni già costituite al 29.11.2008;
- dalle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, Legge n. 289/2002.

È inoltre confermata l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 8, D. Lgs. n. 460/97 (applicabili alle ONLUS) alle associazioni ed altre organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal citato Decreto 25.5.95.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento riguardante le singole disposizioni e, informando i clienti che le circolari periodiche sono disponibili sul sito: [www.lsex.com](http://www.lsex.com) alla sezione: "news", porge cordiali saluti.

**LEXJUS SINACTA Avvocati e Commercialisti Associati**